

UFFICIO MONOCRATICO

Via Torino, 45 – 00184 R O M A
TEL. 06/49499.1 – Fax 06/49499761

Prot. N. 23358/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li, 5 dicembre 2006

CIRCOLARE N. 32

Oggetto: Modalità per il pagamento degli aiuti e per l'acquisto dell'alcool comunitario proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Reg. CE n. 1493/99 – Art.27 - Campagna 2006/2007

AI MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

- Dipartimento delle Politiche di Mercato
Dir. Gen. Politiche Agroalimentari
Ufficio Vitivinicolo - PAGR IX
- Ispettorato Centrale Repressione Frodi
R O M A

Agli ASSESSORATI
ALL'AGRICOLTURA DELLE
REGIONI
LORO SEDI

Agli ASSESSORATI
ALL'AGRICOLTURA DELLE
PROVINCIE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AI MINISTERO DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Al Comando Generale Guardia di
Finanza – Uff. Operativo
ROMA

All'AGENZIA delle DOGANE
- Area Verifiche e Controlli
- Area Gestione Tributi
ROMA

AI COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI –
N.A.S.
ROMA

AI COMANDO DEI CARABINIERI
POLITICHE AGRICOLE
Via Torino, 44
ROMA

All'ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Alle ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA
LORO SEDI

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed istruzioni in merito alle modalità e condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni nazionali per l'erogazione degli aiuti comunitari nonché per l'acquisto all'intervento dei prodotti derivanti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99, secondo le modalità di applicazione emanate dalla Commissione Europea con il Reg. (CE) n. 1623/00 e successive modifiche.

Tuttavia per quanto non espressamente esplicitato con la presente circolare si rimanda alla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento.

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO.....	5
2.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA.....	5
2.2. PRESENTAZIONE SU MODELLO CARTACEO	6
2.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO.....	7
3. CERTIFICATO AGENZIA DELLE DOGANE.....	9
4. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE	9
5. CONTROLLI E SANZIONI.....	11
5.1. CONTROLLI	11
5.2. SANZIONI.....	13
6. VINO CONSEGNATO IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO	14
7. VINO ALCOLIZZATO	14
8. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO.....	14
Allegato 1 – mod. certificato Agenzia delle Dogane.....	17
Allegato 2 - mod. garanzia art. 27	20
Allegato 3 - dichiarazione di quietanza.....	24
Allegato 4 Specifica tecnica per il trasferimento telematico dei dati relativi agli allegati delle fatture e delle consegne effettuate dai produttori	25
Allegato 5 Specifica tecnica per la fornitura dei dati relativi agli allegati delle fatture e delle consegne effettuate dai produttori (domanda cartacea).....	31
Allegato 5b Prospetto riassuntivo delle fatture e bolle di consegna.....	39
Allegato 6 Fac-simile prospetto della dichiarazione mensile di lavorazione.....	41

**DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA
VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA) - ART. 27 REG.CE 1493/99 -**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. (CE) n.1493/99 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del Regolamento 1493/99 – meccanismi di mercato.

Reg. (CE) n. 1282/01 recante modalità di applicazione del Regolamento 1493/99 – Conoscenza prodotti e controllo di mercato.

L'art. 27 del Reg. (CE) n° 1493/99 del 17/05/99 disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con **Circolare n. 5 del 26/10/00** e con decreto del 14/09/01 modificato dal decreto 1/08/03, ha provveduto ad esplicare le norme comunitarie e nazionali per assolvere a tali obblighi, confermate successivamente con nota MIPAF n. F/2080 del 15/09/03.

Secondo quanto stabilito dagli artt.47, 48 e 69 del Reg. (CE) n. 1623/2000 modificato da ultimo dal Reg.(CE) n. 625 del 02/04/03 i prezzi e gli aiuti relativi agli interventi in causa, **per grado e per ettolitro**, sono i seguenti:

	EURO
Prezzo minimo d'acquisto da corrispondere al produttore	0,995
Aiuti comunitari per la distillazione di:	
✓ alcole neutro:	0,845
di vinacce	0,4106
di vino e di fecce	0,3985
✓ acquavite di vinaccia, distillato e alcool greggio di vinaccia	0,7124
✓ greggio di vinaccia con prova di utilizzo diverso dall'acquavite di vinaccia	0,2777
✓ acquavite di vino e alcole greggio di vino e fecce	0,2657
✓ vino alcolizzato	

2. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO

Il distillatore può presentare la domanda di aiuto comunitario o l'offerta di vendita, mediante, in alternativa :

- Presentazione domanda telematica tramite portale SIAN
- Presentazione domanda tramite modello cartaceo

2.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA

Anche per la campagna 2006/2007 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione obbligatoria in argomento potrà essere presentata, entro e non oltre il 30 novembre 2007, anziché

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

su modello cartaceo, in via telematica utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it.

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei “distillatori riconosciuti” attraverso una autorizzazione all'accesso al portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea – Servizio Tecnico – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell'ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto della campagna precedente, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l'abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2006/2007.

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentante legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita.

La fase di compilazione della domanda di aiuto prevede i seguenti controlli:

- La verifica dei dati relativi al richiedente presenti nella base informativa corrispondenti a quelli riportati nell'albo di autorizzazione ;
- L'inserimento delle informazioni specifiche richieste per la concessione dell'aiuto (modalità di pagamento prescelta, dati relativi alla materia prima lavorata e all'alcole, identificativi del deposito in caso di offerta di vendita);
- L'inserimento dei dati relativi alle fatture e alle consegne effettuate da ciascun produttore conferente i sottoprodotto.

Le modalità per l'inserimento di tali dati sono due: direttamente on-line attraverso le funzionalità predisposte ovvero attraverso il trasferimento telematico di un archivio realizzato secondo uno specifico tracciato record (riportato in **allegato 4**).

La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificare la completezza della domanda stessa, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e alla definitiva emissione della domanda, attraverso la firma con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l'attribuzione dell'identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica o ordinaria) ed è di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.

2.2. PRESENTAZIONE SU MODELLO CARTACEO

In questo caso il distillatore, per la presentazione della domanda di aiuto comunitario, utilizzerà il modello predisposto dall'AGEA per la campagna in oggetto.

Tali modelli sono reperibili sul sito internet www.sian.it attraverso la funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso), nell'area “Utilità – Download- Download modulistica - Scarico moduli “, dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Le modalità di compilazione della domanda di aiuto sono disponibili nelle “ Note esplicative “ presenti nell’area “Utilità – Download- Download documentazione - Manuali “.

Si precisa che il modello della domanda di aiuto alla distillazione viene stampato in formato A4 in un’unica copia ed è costituito da 4 pagine; pertanto si invita a verificare la completezza del modulo stampato; in dettaglio il modulo è costituito da :

- pagina 1 : quadro A – Sez..I – Dati identificativi dell’azienda
- pagina 2 : quadro A – Sez. II – Modalità di pagamento
 - quadro B –Dati relativi alla materia prima
 - quadro C – Periodo di magazzinaggio privato
- pagina 3 : quadro D – Dati relativi all’alcole
 - quadro E – Dati relativi all’offerta di vendita o aiuto secondario
- pagina 4 : quadro F – Certificati dell’agenzia delle dogane competente per territorio
 - quadro G – Dichiarazione confirmatoria
 - quadro H – Clausola compromissoria e autorizzazione al trattamento dati
 - quadro I – Documentazione allegata
- allegato E Dati relativi all’offerta di vendita o aiuto secondario.

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà la domanda di aiuto; **non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più domande.**

Le domande di aiuto, da redigere sul modello sopra indicato, dovranno essere presentate all’AGEA – U.O. 65 – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri aiuti – Via Torino 45 – 00184 Roma, entro e non oltre il **30 novembre 2007**, dai distillatori inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei “distillatori riconosciuti”, corredate dalla documentazione in duplice copia indicata nel successivo punto 2.3.

E’ disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (distillazione@agrisian.it) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

2.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO.

In entrambe le modalità di presentazione (telematica o cartacea) della domanda di aiuto, questa deve essere corredata dalla seguente documentazione :

2.3.1. prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto

procedura semplificata

Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Reg. (CE) 1623/00, e dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 4 agosto 1997 (G.U. n. 198 del 26.8.1997); le sue modalità sono state approvate dalla Commissione U.E. con la nota AGR27219 del 25.10.2000. Essa, oltre ai dati relativi alle fatture e alle consegne dei produttori, già inseriti in domanda telematica, deve tener conto dei seguenti elementi:

- *presentazione da parte del distillatore interessato di una garanzia pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto* (conforme al modello **allegato 2**);
- *assenza, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, di una comunicazione del produttore che lamenti la mancata corresponsione del prezzo minimo d'acquisto dei quantitativi di sottoprodotti avviati a distillazione.* In tal caso l'AGEA provvede allo svincolo della fideiussione.

In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovrà inoltre essere inviata la seguente documentazione :

- *un prospetto*, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore secondo **l'allegato modello 5b**, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti.

Al fine di consentire una efficace istruttoria ed un più agevole controllo delle domande di aiuto, i dati relativi a tali prospetti dovranno essere forniti anche su un supporto magnetico secondo la specifica tecnica indicata nell'**allegato 5**. Il software, da utilizzare per la memorizzazione dei dati, è messo a disposizione gratuitamente dall'AGEA ed è reperibile sul sito www.sian.it nell'area "Utilità – Download- Download software– Software";

procedura ordinaria

Il distillatore, in tal caso, dovrà presentare la seguente documentazione:

- *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del titolare o rappresentante legale del produttore, *provvida*, per importi superiori a € 516,45, *di autenticazione della sottoscrizione* conforme al modello di cui all'**allegato 3**;

oppure

- *documentazione bancaria* in originale, attestante l'avvenuto bonifico a favore del titolare o rappresentante legale della Ditta per la cessione di q.li/hl di vinaccia/feccia, di cui alla fattura n° _____ del _____ ;
- *copia delle fatture emesse dai fornitori dei prodotti oggetto della distillazione obbligatoria.*

In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovrà inoltre essere inviata la seguente documentazione :

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

- un prospetto, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore secondo l'**allegato modello 5b**, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti;

Al fine di consentire una efficace istruttoria ed un più agevole controllo delle domande di aiuto, i dati relativi a tali prospetti dovranno essere forniti anche su un supporto magnetico secondo la specifica tecnica indicata nell'**allegato 5**. Il software, da utilizzare per la memorizzazione dei dati, è messo a disposizione gratuitamente dall'AGEA ed è reperibile sul sito www.sian.it nell'area “Utilità – Download- Download software– Software”;

2.3.2. verbale ICRF per eventuali quantitativi di vino consegnati dal produttore ai sensi dell'art. 58, del Reg. (CE) 1623/00, a completamento dell'obbligo della precedente campagna;

2.3.3. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l'**iscrizione nel Registro delle Imprese**, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell'Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di validità della società recante, inoltre, la dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia);

2.3.4. copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, dovuta per le domande di aiuto di importo superiore a **€ 154.937,06** o comunque nel caso di erogazioni il cui ammontare complessivo superi detto importo.

3. CERTIFICATO AGENZIA DELLE DOGANE.

La liquidazione dell'aiuto è, per entrambe le modalità di presentazione, effettuata, in ogni caso, sulla base del **certificato rilasciato dall'Agenzia delle dogane** competente per territorio, redatto in conformità all'allegato modello B (**allegato 1**), comprensivo della copia del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C – modello 41, regolarmente vistato e **trasmesso direttamente dall' Agenzia delle Dogane**, all'AGEA – U.O.65 – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri aiuti – Via Torino 45 – 00184 Roma.

In alternativa una copia del registro citato può essere inviata, a cura del distillatore, direttamente in AGEA allegandolo alla domanda di distillazione.

4. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

4.1. *Termini di pagamento*

Il distillatore deve pagare al produttore il prezzo minimo di acquisto entro tre mesi a decorrere dalla consegna in distilleria del quantitativo di materia prima.

Tuttavia, in caso di presentazione tardiva della fattura da parte del produttore, il distillatore ai sensi dell'art.47 paragrafo 2 lettera b) può corrispondere il prezzo d'acquisto o l'acconto entro e non oltre a un mese dalla presentazione della fattura.

In tal caso farà fede la data del timbro postale della nota di trasmissione della fattura del produttore al distillatore.

Si fa presente inoltre che il prezzo di acquisto può essere corrisposto, in accordo con il produttore, in due tempi:

- ✓ acconto di almeno 80% del prezzo d'acquisto entro tre mesi dalla consegna ovvero entro un mese dalla presentazione della fattura;
- ✓ saldo del restante 20% entro il 31 agosto della campagna successiva.

Appare opportuno richiamare l'attenzione che, ai sensi del medesimo art. 47 paragrafo 2, **il termine di tre mesi decorre dal giorno d'introduzione di ogni singolo "quantitativo consegnato" in distilleria.**

4.2. Trasporto

Per quanto attiene la fatturazione dei sottoprodotti consegnati franco impianto del distillatore, l'eventuale costo del trasporto della merce può essere regolarizzato tra le parti separatamente dalla fattura di vendita la quale dovrà riportare esclusivamente natura, quantità, colore (per vino e feccia), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia prima ceduta.

Ove il costo del trasporto dei sottoprodotti conferiti a distillazione figuri come voce a sé stante nella stessa fattura che contiene l'importo del prezzo pagato, detto costo costituirà uno degli elementi per la formazione del prezzo minimo.

Se la fatturazione del costo del trasporto è relativa ad una singola fattura di prodotto consegnato, negli elementi da indicare inerenti la fattura stessa vanno riportati anche i dati del trasporto (estremi della fattura e relativo importo) al fine di stabilire se il distillatore abbia, o meno, corrisposto il prezzo minimo fissato dalla normativa comunitaria.

Nel caso invece di fatturazione cumulativa del trasporto, relativa quindi a più consegne di prodotto effettuate allo stesso distillatore da più produttori, la fattura in questione dovrà riportare :

- Estremi anagrafici del produttore (codice fiscale, denominazione)
- Quantità conferita da ciascun produttore e relativa gradazione alcolometrica
- Prezzo di trasporto connesso con la quantità conferita.

Pertanto, gli estremi della fattura di trasporto e l'importo relativo ad ogni singolo produttore devono essere riportati tra gli elementi della fattura di vendita emessa da ciascun produttore stesso per il quantitativo consegnato, al fine di stabilire se il distillatore abbia, o meno, corrisposto il prezzo minimo fissato dalla normativa comunitaria.

Rimane la possibilità, per il produttore, di emettere fattura solo per l'ammontare totale (compreso quindi anche il trasporto) del prezzo minimo di acquisto ricevuto dal distillatore.

Al fine di una corretta determinazione del prezzo minimo corrisposto dal distillatore al produttore, ogni fattura del produttore dovrà essere accompagnata dalla copia delle eventuali fatture di trasporto presenti.

Gli elementi che risultano dalla fatturazione per la rilevazione del prezzo minimo, debbono trovare riscontro con i dati inseriti nella tabella riepilogativa di cui all'allegato 4 (domanda presentata in forma telematica) o 5 (domanda presentata su modello cartaceo).

L'aiuto non è versato nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore ai prezzo minimo d'acquisto fissato dall'art. 27 del Reg. CE n°1499/99 (€ 0,995 per % vol./hl.) .

4.3. Precisazioni sulla fatturazione

Con riferimento al titolo alcolometrico medio indicato in fattura, si fa presente che tale media deve essere **calcolata come media ponderale** dei singoli quantitativi di prodotto conferito, e relativa gradazione, attinenti a ciascuna consegna . Ciò è necessario al fine di permettere un efficace controllo del pagamento del prezzo minimo da parte del distillatore, ai sensi del Reg. 1623/00 art. 41 comma 2, lettera c.

Inoltre, per una corretta determinazione del prezzo minimo corrisposto dal distillatore al produttore, è necessario che ciascuna fattura di saldo o nota di credito/debito rechi l'indicazione degli estremi di riferimento della/e relativa/e fattura/e di acconto.

4.4. Termini di consegna e di distillazione

Il termine della consegna dei sottoprodotti in distilleria è fissato dall'art.45 del citato Reg. 1623/00 al **15 luglio** della campagna in corso, mentre il vino eventualmente consegnato in adempimento dell'obbligo può essere distillato soltanto a decorrere dal successivo **1° gennaio** della medesima campagna.

Il termine ultimo di distillazione per ogni campagna vitivinicola è fissato dall'art. 61 del Reg. 1623/00 entro e non oltre il **31 luglio** della campagna.

4.5. Dichiarazione di lavorazione

L'art. 65 paragrafo 8 del citato Regolamento n°1623/00, dispone l'obbligo del distillatore di inviare ogni mese all'AGEA, con raccomandata AR, la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti (modello di cui all'**allegato 6**) entro il 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria.

A tale scopo farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale di spedizione, o, in caso di consegna a mano presso l'Agenzia, la data dell'Ufficio accettazione dell'AGEA.

Detto obbligo deve essere rispettato in maniera puntuale e precisa affinché il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse che figurano nelle domande di aiuto.

4.6. Documentazione incompleta e/o irregolare

La domanda di aiuto presentata dal distillatore entro il termine ultimo del 30 novembre, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta al punto 2.3 (secondo la modalità di presentazione prescelta)

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio del procedimento di liquidazione dell'aiuto comunitario.

Tuttavia la mancanza o l'irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 15gg. decorrenti dall'invio di specifica richiesta da parte dell'Agea.

Il termine di tre mesi, imposto dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto, decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta ovvero dalla data del completamento di essa, ferme restando le sanzioni disposte dal Reg.n° 1623/00 per la tardiva presentazione della documentazione, appresso specificate.

5. CONTROLLI E SANZIONI

5.1. CONTROLLI

I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione obbligatoria tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

4.1.1 CONTROLLO SULLA TITOLARITA' DEL DIRITTO

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto di richiesta d'aiuto attraverso l'iscrizione del richiedente all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero, con esclusione delle domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato.

4.1.2 CONTROLLI FORMALI

Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda; in particolare :

1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla regolamentazione;
2. Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell'azienda;
3. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
4. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (ABI e CAB);
5. Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l'aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;
6. Verifica, nel caso di offerta di vendita, della presenza dell'indicazione di almeno un depositario e dei relativi magazzini;
7. Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all'ammontare complessivo percepito dalla ditta;
8. Verifica della presenza della certificazione della Camera di Commercio.

4.1.3 CONTROLLI SULLE GARANZIE

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal distillatore a garanzia dell'avvenuto pagamento ai produttori del prezzo minimo di cessione viene verificata :

- La presenza dell'originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa ;
- La presenza della conferma di validità della polizza ;
- La verifica della titolarità dell'Ente garante all'emissione della polizza, con particolare riferimento a quelli esplicitamente esclusi da Agea all'esercizio delle prestazioni di garanzia;
- La corrispondenza dell'importo della polizza al 120% dell'aiuto richiesto.

4.1.4 CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE

Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare :

- 1) Verifica della presentazione nei termini comunitari delle dichiarazioni mensili di lavorazione e segnalazione dell'eventuale ritardo nella presentazione;
- 2) Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso i dati relativi alle fatture; in particolare per ogni produttore viene effettuato :
 - Il controllo di presenza di tutte le informazioni richieste per ogni fattura (identificativi del produttore, data di emissione della fattura, data di pagamento, quantità fatturata e distillata, grado, prezzo unitario, data di introduzione per ogni singola consegna relativa ai quantitativi, imponibile, iva e importo totale corrisposto al produttore, nonché gli estremi della fattura di trasporto e relativo importo o degli estremi delle fatture di riferimento ove presenti);

- Controllo di congruenza del prezzo unitario applicato (non inferiore al prezzo minimo fissato dal Reg. Comunitario);
 - Verifica di congruenza della data di pagamento, entro i termini stabiliti dal regolamento comunitario.
- 3) Verifica della prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :
- presenza in originale del documento;
 - verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nella fattura;
 - verifica della originalità della firma apposta dal produttore con autocertificazione della stessa ai sensi della legge 59 del 15/3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni .
- 4) Verifica delle informazioni presenti sul certificato delle Agenzie delle dogane relativamente a:
- periodo di introduzione;
 - quantità distillata;
 - Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

5.2. SANZIONI

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all'aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

La regolamentazione comunitaria dispone che in caso di inadempienza del distillatore vengano effettuate delle riduzioni dell'importo dell'aiuto comunitario proporzionalmente all'entità delle inadempienze stesse.

In particolare l'art. 75 del citato Reg. 1623/00 dispone, in caso di:

- 4.2.1 tardiva presentazione della domanda di aiuto oltre il termine ultimo (**30 novembre**) l'applicazione della riduzione del 0,5% dell'importo dell'aiuto spettante per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera il termine di 2 mesi il distillatore perde totalmente il diritto all'aiuto;
- 4.2.2 tardivo pagamento del prezzo minimo al produttore. In tal caso l'aiuto viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore al mese il distillatore perde il diritto all'aiuto relativo a tale prodotto;
- 4.2.3 tardiva presentazione della dichiarazione della dichiarazione mensile di lavorazione l'aiuto è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. L'aiuto non è dovuto se il ritardo supera il termine di 2 mesi;
- 4.2.4 tardiva presentazione della prova di avvenuto pagamento oltre il termine ultimo del 30 novembre (procedura ordinaria), l'aiuto è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 2 mesi non è erogato alcun aiuto;
- 4.2.5 In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall'art. 73 del Reg. 1623/00, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall'art. 46, l'aiuto comunitario è ridotto proporzionalmente in relazione alla rappresentatività del campione stesso. L'Agea procede, pertanto, a calcolare proporzionalmente in che misura l'intero quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione è rappresentato dal campione a sondaggio con esito di analisi negativo, mediante il seguente calcolo proporzionale:

$$QT : 100 = Qn : X$$

in cui QT equivale al quantitativo complessivo analizzato sull'intera quantità di materia prima distillata, mentre Qn indica la quantità analizzata avente esito negativo.

Sospensione del procedimento di erogazione dell'aiuto

In presenza di circostanziate notizie relative ad indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, l'AGEA applicherà l'art. 33, 1 e 2 comma del DLGS n. 228 del 18/05/01.

6. VINO CONSEGNATO IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

5.1 *Adempimento obbligo*

Ai sensi dell'Art. 61 del Reg. (CE) 1623/00, il distillatore può distillare il vino eventualmente consegnato dal produttore in adempimento dell'obbligo, a partire dal 1° gennaio della campagna in corso.

5.2 *Completamento obbligo*

Per il vino invece consegnato entro il 31 marzo della campagna in corso, a seguito del controllo effettuato dai funzionari ICRF, per il completamento dell'obbligo del produttore che ha già ottemperato nella precedente campagna almeno al 90% del proprio obbligo, il termine ultimo delle operazioni di distillazione è il 30 aprile della campagna medesima.

Per l'alcool ottenuto dalla distillazione di tale vino non è versato alcun aiuto, mentre lo stesso alcool può essere consegnato all'intervento.

In tal caso il prezzo di acquisto è al netto dell'aiuto comunitario previsto per l'alcool neutro.

7. VINO ALCOLIZZATO

Il vino eventualmente consegnato dal produttore per l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi, può essere trasformato, sotto controllo ufficiale, in vino alcolizzato secondo le norme previste dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) 1693/00.

8. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO

I distillatori riconosciuti possono consegnare all'AGEA, entro il 30 novembre 2006, a norma dell'art. 62 del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, l'alcool ottenuto nella campagna 2006/2007 dalle distillazioni obbligatorie di cui trattasi.

Si precisa che il predetto termine del 30 novembre 2007 è riferito alla **consegna fisica** del prodotto offerto in vendita all'intervento: di ciò dovranno tener conto i distillatori che intenderanno presentare contestualmente la domanda di aiuto (per la quale il termine è parimenti fissato al 30 novembre 2006) e l'offerta di vendita all'intervento. Infatti, poiché la consegna fisica dell'alcool al magazzino d'intervento deve avvenire entro il 30 novembre 2007, sarà cura del distillatore conferente di presentare l'offerta di vendita all'intervento (eventualmente, in via del tutto eccezionale, anche disgiunta dalla domanda di aiuto, per la quale, ovviamente, rimane fissato il termine regolamentare del 30 novembre) entro il 21 novembre 2007. Nel ribadire quanto sopra, si conferma che il prodotto consegnato successivamente al 30 novembre 2007 sarà irricevibile da parte di questa Agenzia, e non potrà essere oggetto di vendita all'intervento pubblico comunitario.

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

La consegna del prodotto potrà avvenire solo in depositi riconosciuti dall'AGEA, regolarmente iscritti all'Albo dei depositari.

Qualora l'alcool venga depositato dall'AGEA presso lo stesso impianto in cui è stato prodotto (consegna senza movimentazione), il momento della consegna fisica coincide con la data di consegna del prodotto all'intervento indicato sul verbale dell'Agenzia delle Dogane.

A tale riguardo i distillatori devono presentare offerta di vendita all'Ufficio Ammassi pubblici, privati ed alcool, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.

Qualora l'alcool venga depositato presso lo stesso impianto in cui è stato prodotto, il distillatore proporrà all'AGEA i magazzini ed i serbatoi presso i quali depositare il prodotto stesso, indicandoli sul quadro relativo all'offerta di vendita.

L'AGEA si riserva la facoltà di accettare tale proposta, ovvero di avviare l'alcool offerto in vendita presso magazzini di altre Ditte, nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento dell'Albo dei depositari dell'AGEA, pubblicato nella G.U. n. 1/2005. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.

L'offerta di vendita potrà essere presentata, come per la richiesta di aiuto alla distillazione, o in via telematica, utilizzando l'apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it, o su modello cartaceo reperibile dal sito www.sian.it, e fatta pervenire all'AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti, corredata dai documenti necessari per ottenere il relativo aiuto comunitario. Per le modalità di compilazione si rimanda a quanto indicato per la compilazione della domanda di aiuto.

In caso di distillazione di quantitativi di vino consegnati dal produttore a completamento dell'obbligo relativo alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000, la relativa offerta dell'alcool deve essere corredata anche dal certificato rilasciato dal competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, da cui risulti il quantitativo corrispondente all'obbligo residuo del produttore medesimo.

In tale caso il prezzo di acquisto dell'alcool è diminuito di un importo pari all'aiuto fissato per l'alcool neutro.

Può essere ceduto all'AGEA solo l'alcool con gradazione alcolica non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione di prodotti nazionali.

I prezzi di acquisto dell'alcool della campagna 2006/2007, proveniente dalla distillazione di cui all'art. 27 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, sono corrisposti in misura differenziata in relazione al tipo di materia prima distillata (vinacce, fecce o vino), conformemente all'art. 2 del citato D.M. 4 agosto 1997.

Tali prezzi, per ettolitro e grado alcolico, al netto dell'aiuto, sono i seguenti:

- € 1,1596 per l'alcool da vinacce;
- € 1,1593 per l'alcool da vino e da fecce.

Il prezzo di acquisto dell'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 28 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, è di € 1,1589.

Tali prezzi sono ridotti di 0,5 €/hl se l'alcool è conservato negli impianti in cui è stato prodotto.

I prezzi di acquisto dell'alcool devono intendersi per merce nuda franco magazzino AGEA.

Dopo aver verificato la regolarità formale dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA comunica, entro sette giorni lavorativi, al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto, mediante l'invio del relativo buono di consegna.

Nel caso in cui l'alcool non sia conforme ai requisiti (e pertanto non sia ammesso all'aiuto), il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare il prodotto medesimo con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'alcool a favore del depositario.

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Il passaggio di proprietà del prodotto dal distillatore all'AGEA, purché sia confermata la conformità dell'alcool ai requisiti di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dell'alcool stesso all'aiuto, decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva consegna (consegna fisica), come sopra definita, del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA. Qualora il prodotto risultasse invece non conforme, il conferimento si avrà per non avvenuto, con le conseguenze indicate al precedente paragrafo.

Nel caso di applicazione dell'art. 62, par. 2, 2° comma del reg. (CE) n. 1623/2000 (consegna senza movimentazione fisica) il compenso di entrata previsto dalla Commissione Europea, sarà comunicato successivamente con separata nota a tutti i depositari AGEA.

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, le quantità di prodotto comunitario ammassato nei magazzini dell'intervento dovranno essere separate, sia fisicamente che contabilmente, dai quantitativi di alcool nazionale o di proprietà della Ditta.

Al riguardo, pertanto, non potrà farsi luogo a miscelazione tra prodotto già acquistato all'intervento e prodotto da conferire. Conseguentemente, soltanto dopo la consegna dell'alcool all'intervento potrà avversi la predetta miscelazione.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente circolare, il servizio per il deposito, la conservazione e la cessione delle partite di alcool acquistate resta affidato alle Ditte riconosciute, alle condizioni previste dai vigenti rapporti contrattuali.

IL TITOLARE

F.to Paolo Gulinelli

Allegato 1 – mod. certificato Agenzia delle Dogane

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

N. 1493/1999

AGENZIA DELLE DOGANE

PROT. N. _____ DEL _____

Vista l'istanza del _____ con la quale la
Ditta _____ esercente una distilleria ubicata
nel Comune di _____ Via _____ codice
accisa _____ riconoscimento regionale di cui al n. _____ dell'elenco MIPAF
rappresentata dal (qualifica) _____ Sig.
_____ chiede il rilascio di un certificato in applicazione del
Regolamento (CE) n. _____ del _____ relativo alla distillazione (1) _____
per la campagna viticola 200 /200 e delle istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e del Ministero delle Finanze (estremi istruzioni) _____;

Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I., rilasciato in applicazione dell'art. 67 del Testo Unico delle accise con D.L. n. 504 del 26.10.1995, risulta che nel periodo dal _____ al
_____ la Ditta _____ ha
introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel Comune di _____

Via _____ n. _____ ettolitri di vino o sottoprodotti
(2) _____ provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che
si allega in copia autenticata al presente certificato;

Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal
_____ al _____ il quantitativo della materia prima suddetta;

Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a
sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane e I.I. alcuni campioni;

Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di
accompagnamento _____ del _____ sottoposto ad
analisi del Laboratorio _____ presenta le
seguenti caratteristiche analitiche:

Vino	Fecce	Vinaccia
Acidità totale	Grado alcolico	Grado alcolico
Grado alcolico	umidità	
Colore		
denaturato con cloruro di litio;	denaturato con cloruro di litio;	

A) Visti gli atti contabili degli Uffici;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal _____ al _____ presso la
distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcool greggio/alcool neutro/acquavite

- ettolitri _____ a grado alcolico reale medio di _____ pari
ad ettanidri _____ relativi a partite di gradazione compresa tra
_____ e _____

Alcool teste e code

- ettolitri _____ a grado alcolico reale medio di _____ pari ad ettanidri _____ relativi a partite di gradazione compresa tra _____ e _____

L'alcool neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25/07/00 l'acquavite di vino o di vinaccia possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui al Reg. 1576 del 29/05/89 come da certificati di analisi n. _____ del _____ rilasciati dal Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. di _____

Il presente certificato viene trasmesso in originale alla AGEA ed in copia alla ditta richiedente .

IL CAPO DELL'UFFICIO

- (1) : specificare i tipo di distillazione
- (2) : specificare il tipo di vino o sottoprodotti
- (3) : si ripete quello indicato al punto C)

Allegato 2 - mod. garanzia art. 27

All'Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
Via Torino ,45
00184 ROMA

DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA – Reg. CE 1493/99 – ART. 27

POLIZZA FIDEJUSSORIA

A GARANZIA DELLA PROVA DI PAGAMENTO

AL PRODUTTORE DEL PREZZO MINIMO DI ACQUISTO

CAMPAGNA 2006/2007

PREMESSO

che il distillatore _____ con sede in _____
codice fiscale _____ ha presentato alla
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) una domanda di aiuto ai sensi dell'art.48 del
Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, per ettanidri _____ di alcole con
gradazione non inferiore a 52% vol., ottenuto dalla distillazione obbligatoria di cui all'art.27 del
Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2006/2007;

che il distillatore intende presentare a garanzia della prova dell'avvenuto pagamento al prezzo
minimo di acquisto, nei termini stabiliti, una cauzione a favore dell'AGEA di importo pari al

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
120% dell'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1623/2000 e dell'art. 1 del D.M. 4
agosto 1997 (G.U. n. 198 del 26 agosto 1997);

che, qualora risulti accertato che il distillatore non ha corrisposto nei termini stabiliti il prezzo minimo di cessione, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalità stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85 e dal Reg. (CEE) n. 1623/00.

CIO' PREMESSO

La Società / Banca

_____ Codice Fiscale
_____ con sede in _____ iscritta nel registro delle imprese di
_____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore), in persona
del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____
nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fidejussore (e in caso di Impresa Assicuratrice Codice Fiscale _____ con
sede legale in _____, via _____ in
persona del _____ nella qualità di Agente, autorizzata dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni
ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10/06/82, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____ a cura dell'I.S.V.A.P.), nell'interesse di
_____ Cod. Fiscale

_____ con sede / residente in _____ iscritta nel registro
delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come
Contraente), a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura
AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'importo richiesto, secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di €. _____, automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevuta.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di 6 periodi semestrali più un ulteriore periodo di 6 mesi a richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato 3 - dichiarazione di quietanza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritto/a

Nato/a in,
il.....,

Via/P.zza, n.....tel.....
.....

In qualità di legale rappresentante della ditta:

Codice Fiscale.....

DICHIARA

Con riferimento alla fattura n..... del, di aver ricevuto da parte della Distilleriacon sede legale il pagamento del prezzo di acquisto corrispondente ad €. IVA compresa, (al quale va aggiunto il costo del trasporto pari ad €. sostenuto dal distillatore ai fini del raggiungimento del prezzo minimo) in data....., nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento comunitario.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia , nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 59 del 15/3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Data _____

Allegato 4

Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti (feccia e vinaccia) –

Reg. CE 1443/1999 - art. 27

Campagna 2006/2007

Presentazione domanda di aiuto in via telematica

Specifiche tecniche per il trasferimento telematico dei dati relativi agli allegati delle fatture e delle consegne effettuate dai produttori

1 . Invio dati

La funzione di upload consente di inviare le informazioni relative alle fatture e alle singole consegne effettuate dal produttore nell'ambito della distillazione obbligatoria – art. 27 per la campagna 2006/2007 per chi **presenta la domanda di aiuto in via telematica**.

Oltre al file da inviare, selezionabile premendo il pulsante “Sfoglia...” accanto al campo **File da acquisire**, nella schermata è possibile indicare nel campo **Mail Delivering** una lista di eventuali indirizzi di posta elettronica (separati da virgole o punti e virgola) ai quali inviare la conferma di ricezione del file trasferito (vedi oltre).

Il campo **Note** può essere impostato con una descrizione dell’operazione mentre il campo **Data validità**, indicare la data di invio del file.

2 . Ricevuta

A fronte del trasferimento viene presentata una schermata riepilogativa delle caratteristiche dell’invio. Se nella maschera di acquisizione dei dati del trasferimento è stato indicato uno o più indirizzi di posta elettronica, la stessa informazione viene inviata alle caselle specificate.

3 . Caratteristiche della fornitura

3 .1 Ordinamento dei dati

I dati devono essere ordinati per tipo record. La fornitura deve avere quindi la seguente struttura

- Un tipo record ‘zero’ record di testa con informazioni generali
- Uno o più tipi record ‘uno’ relativi ai dati delle fatture
- Uno o più tipi record ‘due’ relativi agli estremi delle fatture di acconto
- Uno o più tipi record ‘tre’ relativi ai dati delle consegne effettuate per ogni tipo record uno

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a spazio.

I campi numerici vanno allineati a destra e riempiti a zero nella parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a zero.

3.2 Descrizione del tracciato record

Di seguito viene descritto il tracciato record dei vari tipi previsti :

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 0 (RECORD DI TESTA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 0
2	Campagna	2 - 5	4	N	2006
3	Numero fatture (tipo record 1)	6 - 11	6	N	Numero totale delle fatture inserite
4	Numero fatture di riferimento (tipo record 2)	12 - 17	6	N	Numero totale delle bolle inserite
5	Numero bolle (tipo record 3)	18 - 23	6	N	Numero totale delle bolle inserite
6	Codice fiscale distilleria	24 - 39	16	AN	
7	Data fornitura	40 - 49	10	AN	GG/MM/AAAA
9	Progressivo fornitura	50 - 52	3	N	Numero progressivo
10	Filler	53 - 280	227	A	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 1 (DATI DELLE FATTURE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 1
2	Tipologia documento	2 - 2	1	AN	F = Fattura A = Fattura in acconto S = Fattura a saldo N = Nota di credito/debito
3	Filler	3 - 11	9	AN	riempire a spazi
4	Codice documento	12 - 26	15	AN	Numero della fattura o nota di credito/debito
5	Codice fiscale del produttore	27 - 42	16	AN	
6	Denominazione produttore	43 - 112	70	AN	
7	Data emissione documento	113 - 122	10	AN	GG/MM/AAAA
8	Quantità di prodotto	123 - 133	11	N	7 interi 4 decimali
9	Grado del prodotto	134 - 139	6	N	2 interi 4 decimali
10	Prezzo minimo unitario in euro al grado	140 - 147	8	N	4 interi 4 decimali
11	Importo trasporto	148 - 160	13	N	11 interi e 2 decimali
12	Imponibile in euro	161 - 173	13	N	11 interi e 2 decimali
13	Importo IVA in euro	174 - 186	13	N	11 interi e 2 decimali
14	Importo totale in euro	187 - 199	13	N	11 interi e 2 decimali
15	Data pagamento	200 - 209	10	AN	GG/MM/AAAA
16	Quantità lavorata	210 - 220	11	N	7 interi 4 decimali
17	Codice prodotto lavorato	221 - 223	3	N	Vedi codifica tabella allegata
18	Uve non da vinificazione	224 - 224	1	N	Indicare 1 nel caso di sottoprodotti provenienti da uve non da vinificazione
19	Numero fattura trasporto	225 - 240	16	AN	
20	Data fattura trasporto	241 - 250	10	AN	GG/MM/AAAA
23	Progressivo documento/fattura	251 - 252	2	N	Da impostare nel caso di presenza di più righe per lo stesso codice documento/fattura
24	Filler	253 - 280	28	AN	

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI RELATIVI AI RIFERIMENTI FATTURE DI ACCONTO- da impostare, per le fatture di saldo o note di credito/debito una riga per ogni fattura di riferimento)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Filler	2 - 11	10	AN	riempire a spazi
3	Codice documento	12 - 26	15	AN	
4	Progressivo fattura	27 - 28	2	AN	
5	Codice fiscale del produttore	29 - 44	16	AN	
6	Codice fattura di riferimento	45- 59	15	AN	
7	Data emissione fattura di riferimento	60 - 69	10	N	GG/MM/AAAA. Da impostare nel caso di tipologia di documento S - N
8	Filler	70 - 280	211	AN	

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 3 (DATI DELLE CONSEGNE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Filler	2 - 11	10	AN	riempire a spazi
3	Codice documento	12 - 26	15	AN	
4	Progressivo fattura	27 - 28	2	AN	
5	Codice fiscale del produttore	29 - 44	16	AN	
6	Codice bolla di consegna	45 - 64	20	AN	
7	Data consegna	65 - 74	10	AN	GG/MM/AAAA
8	Quantità di prodotto consegnata	75 - 85	11	N	7 interi 4 decimali
9	Numero fattura trasporto	86 - 100	15	AN	
10	Data fattura trasporto	101 - 110	10	AN	GG/MM/AAAA
11	Data pagamento	111 - 120	10	AN	GG/MM/AAAA
12	Grado del prodotto relativo alla consegna	121 - 126	6	N	2 interi 4 decimali
13	Filler	127 - 280	154	AN	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

Tabella codifica prodotti lavorati

Codice varietà	Descrizione
151	Vinaccia
152	Feccia
153	Vinaccia / Feccia
101	Vino

Allegato 5

Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti (feccia e vinaccia) –

Reg. CE 1443/1999 - art. 27

Campagna 2006/2007

Presentazione domanda di aiuto cartacea

Specifiche tecniche per la fornitura dei dati relativi agli allegati delle fatture e delle consegne effettuate dai produttori (domanda cartacea)

1 GENERALITA'

Il presente documento riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura su supporto magnetico dei dati delle fatture e delle consegne effettuate dai produttori dei sottoprodotti, allegati alle domande di aiuto alla distillazione obbligatoria (Art. 27 Reg. C.E 1493/99) per la campagna 2006/2007 presentati nella modalità ordinaria con domanda cartacea.

I supporti magnetici dovranno essere allegati alla domanda e consegnati all'AGEA, Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti.

2 DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI MAGNETICI

I dati verranno registrati in archivi sequenziali su supporto magnetico in "tipi record" diversi in funzione del contenuto.

- a) Tipo record 1 : Dati relativi alle fatture per produttore
- b) Tipo record 2 : Dati relativi alle fatture di acconto di riferimento
- c) Tipi record 3 : Dati delle consegne per fattura

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a spazio.

I campi numerici vanno allineati a destra e riempiti a zero nella parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a zero.

3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

Ogni supporto, consegnato in duplice copia, dovrà avere i seguenti requisiti:

- MDISK da 3,5 DD oppure HD, inizializzati a 720 oppure 1.200 Kbyte;
- formato ASCII.

3.2 Etichette dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico dovrà avere un'etichetta con le seguenti informazioni:

CAMPAGNA	:	Campagna di riferimento
TIPO DISTILLAZIONE	:	Articolo reg. CEE
NUMERO DOMANDA	:	Codice a barre della domanda di riferimento
CODICE FISCALE	:	Codice Fiscale della distilleria
DENOMINAZIONE	:	Denominazione della distilleria
DATA DI REGISTRAZ.	:	Data di registrazione del supporto magnetico
PROGRESSIVO DEL	:	Numero progressivo del dischetto
MDISK		

3.3 Ordinamento dei dati

I record dovranno essere ordinati in base ai seguenti campi:

- Tipo record;
- Numero domanda;
- Numero fattura.

3.4 Descrizione del tracciato record

Di seguito viene descritto il tracciato record dei vari tipi previsti

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 0 (RECORD DI TESTA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 0
2	Filler	2 - 17	16	N	Riempire a zeri
3	Campagna	18 - 26	9	AN	2006/2007
4	Progressivo dischetto	27 - 30	4	N	
6	Data registrazione				
	Anno	31 - 34	4	N	
	Mese	35 - 36	2	N	
	Giorno	37 - 38	2	N	
7	Denominazione distilleria	39 - 88	50	AN	
8	Indirizzo e n. civico sede legale	89 - 118	30	AN	
9	Numero versione	119 - 120	2	N	
10	Numero articolo	121 - 122	2	N	27
11	Progressivo domanda	123 - 124	2	N	Progressivo di invio della domanda (a partire da '01')
12	Filler	125 - 250	126	A	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 1 (DATI DELLE FATTURE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 1
2	Codice a barre domanda	2 - 12	11	AN	
3	Tipologia documento	13 - 13	1	AN	F = Fattura A = Fattura in acconto S = Fattura a saldo N = Nota di credito/debito
4	Codice documento	14 - 28	15	AN	Numero della fattura o nota di credito/debito
5	Codice fiscale del produttore	29 - 44	16	AN	
6	Denominazione produttore	45 - 114	70	AN	
7	Data emissione documento	115 - 124	10	AN	GG/MM/AAAA
8	Quantità di prodotto	125 - 135	11	N	7 interi 4 decimali
9	Grado del prodotto	136 - 141	6	N	2 interi 4 decimali
10	Prezzo minimo unitario in euro al grado	142 - 149	8	N	4 interi 4 decimali
11	Importo trasporto	150 - 162	13	N	11 interi e 2 decimali
12	Imponibile in euro	163 - 175	13	N	11 interi e 2 decimali
13	Importo IVA in euro	176 - 188	13	N	11 interi e 2 decimali
14	Importo totale in euro	189 - 201	13	N	11 interi e 2 decimali
15	Data pagamento	202 - 211	10	AN	GG/MM/AAAA
16	Quantità lavorata	212 - 222	11	N	7 interi 4 decimali
17	Codice prodotto lavorato	223 - 225	3	N	Vedi codifica tabella allegata
18	Uve non da vinificazione	226 - 226	1	N	Indicare 1 nel caso di sottoprodotti provenienti da uve non da vinificazione
19	Numero fattura trasporto	227 - 241	15	AN	
20	Data fattura trasporto	242 - 251	10	AN	GG/MM/AAAA
21	Progressivo documento/fattura	252 - 253	2	N	Da impostare nel caso di presenza di più righe per lo stesso codice documento/fattura
22	Filler	254 - 280	27	AN	

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI RELATIVI AI RIFERIMENTI FATTURE DI ACCONTO- da impostare, per le fatture di saldo o note di credito/debito una riga per ogni fattura di riferimento)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Codice a barre domanda	2 - 12	11	AN	riempire a spazi
3	Codice documento	13 - 27	15	AN	
4	Progressivo fattura	28 - 29	2	AN	
5	Codice fiscale del produttore	30 - 45	16	AN	
6	Codice fattura di riferimento	46- 60	15	AN	
7	Data emissione fattura di riferimento	61 - 70	10	N	GG/MM/AAAA. Da impostare nel caso di tipologia di documento S - N
8	Filler	71 - 280	210	AN	

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI DELLE CONSEGNE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Codice a barre domanda	2 - 12	11	AN	
3	Codice fattura	13 - 27	15	AN	
4	Progressivo fattura	28 - 29	2	AN	
5	Codice fiscale del produttore	30 - 45	16	AN	
6	Codice bolla di consegna	46 - 65	20	AN	
7	Data consegna	66 - 75	10	AN	GG/MM/AAAA
8	Quantità di prodotto consegnata	76 - 86	11	N	7 interi 4 decimali
9	Numero fattura trasporto	87 - 101	15	AN	
10	Data fattura trasporto	102 - 111	10	AN	GG/MM/AAAA
11	Data pagamento	112 - 121	10	AN	GG/MM/AAAA
12	Grado del prodotto relativo alla consegna	122 - 127	6	N	2 interi 4 decimali
13	Filler	128 - 280	153	AN	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 9 (RECORD DI CODA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 9
2	Filler	2 - 17	16	N	Riempire a 9
3	Num. record tipo 1	18 - 23	6	N	
3	Num. record tipo 2	24 - 29	6	N	
3	Num. record tipo 3	30 - 35	6	N	
4	Filler	36 - 280	245	AN	riempire a spazi

Tabella codifica prodotti lavorati

Codice varietà	Descrizione
151	Vinaccia
152	Feccia
153	Vinaccia / Feccia
101	Vino

Allegato 5b Prospetto riassuntivo delle fatture e bolle di consegna

Distillazione obbligatoria art. 27 Reg. CE 1493/99

Camp. 2006/2007

Prospetto riassuntivo delle fatture

Distilleria:
Domanda n.

Codice fiscale
Progressivo n.

Prodotto ottenuto

Produttore

Codice fiscale

Numero fattura/e di riferimento

Prodotto lavorato

Denominazione

Data

Numero

Documento (fattura – nota di credito/debito)

Data

Numero fattura trasporto

Data

QL/hl	Grado	Prezzo unitario al grado	Importo trasporto	Imponibile	Iva	Importo	Data pagamento	Data inizio introduzione	Quantità distillata

Produttore

Codice fiscale

Numero fattura/e di riferimento

Prodotto lavorato

Denominazione

Data

Numero

Documento (fattura – nota di credito/debito)

Data

Numero fattura trasporto

Data

QL/hl	Grado	Prezzo unitario al grado	Prezzo trasporto	Imponibile	Iva	Importo	Data pagamento	Data inizio introduzione	Quantità distillata

Produttore

Codice fiscale

Numero fattura/e di riferimento

Prodotto lavorato

Denominazione

Data

Numero

Documento (fattura – nota di credito/debito)

Data

Numero fattura trasporto

Data

QL/hl	Grado	Prezzo unitario al grado	Prezzo trasporto	Imponibile	Iva	Importo	Data pagamento	Data inizio introduzione	Quantità distillata

Totali domanda

QL/hl	Imponibile	Iva	Importo	Quantità distillata

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Distillazione obbligatoria art. 27 Reg. CE 1493/99
 Camp. 2006/2007
 Prospetto riassuntivo delle bolle di consegna

Distilleria:
 Domanda n.

Codice fiscale
 Progressivo n.

Produttore Codice fiscale	Denominazione	Fattura	
		Numero	data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento	Numero fattura trasporto	Data fattura trasporto

Totale

Produttore Codice fiscale	Denominazione	Fattura	
		Numero	data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento	Numero fattura trasporto	Data fattura trasporto

Totale

Produttore Codice fiscale	Denominazione	Fattura	
		Numero	data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento	Numero fattura trasporto	Data fattura trasporto

Totale

Totali domanda

Quantità distillata fatture	Quantità introdotta bolle

Allegato 6 – Fac-simile prospetto della dichiarazione mensile di lavorazione

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Art. 27 – sottoprodotti |
| <input type="checkbox"/> | Art. 28 - vini da uve a duplice attitudine |
| <input type="checkbox"/> | Art. 29 – distillazione facoltativa dei vini da tavola |
| <input type="checkbox"/> | Art. 30 – distillazione facoltativa di crisi |

Campagna

Operazione effettuate nel mese di

MATERIA PRIMA			PRODOTTO OTTENUTO (in ettanidri)		
TIPO	INTRODOTTA	DISTILLATA	NEUTRO	ACQUAVITE	GREZZO
Vino hl				Vinaccia <input type="checkbox"/> Vino <input type="checkbox"/>	
Vino alcolizzato hl					
Vinaccia qli.					
Feccia qli					